



**A tutto il personale,
ai Consiglieri,
ai Componenti
dei diversi organismi del
COA
Sede**

OGGETTO: Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi Covid 19 in ambito lavorativo pubblico. D.L. 21 settembre 2021 n. 127.

Comunico a tutto il personale in servizio e ai colleghi in indirizzo, che a seguito dell'entrata in vigore della normativa in oggetto, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è fatto divieto di accesso ai locali dell'Ufficio/sale mediazione/altri locali nella disponibilità del COA di Oristano, per tutti i lavoratori e componenti dei diversi organismi facenti capo al COA, sprovvisti di certificazione verde Covid-19.

Pertanto, vista la qualità di Datore di Lavoro in capo al COA, rappresentato dallo scrivente, trasmetto a tutti per opportuna conoscenza il documento allegato che disciplina la Procedura di verifica, l'Esito del controllo e l'eventuale applicazione delle Sanzioni.

Nella fase di prima applicazione delle norme il servizio di controllo sarà effettuato all'ingresso presso la segreteria da parte del personale a ciò appositamente delegato, al quale dovrà essere prestata la massima collaborazione.

Per consentire un efficace svolgimento del servizio, i soggetti destinatari dei controlli potranno accedere ai predetti locali esclusivamente dall'ingresso del COA.

I soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nelle more del rilascio del relativo applicativo, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria rilasciata dai medici vaccinatori dei punti Vaccinali delle Aziende Sanitarie o dai Medici di medicina generale purché operino nell'ambito della campagna di vaccinazione, non potranno essere soggetti ad alcun controllo.

Il lavoratore/collega in possesso del certificato di esenzione dalla vaccinazione dovrà trasmetterlo al Medico Competente e contestualmente autorizzarlo ad informare il personale addetto al controllo che gli stessi non devono essere assoggettati a controllo del Green pass all'ingresso in quanto esenti.

Con separato provvedimento saranno designati gli incaricati dell'accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi.



Si dispone la osservanza rigorosa delle modalità di servizio indicate nel documento allegato.

Oristano, 14 ottobre 2021

Il Presidente

Avv. Antonello Spada

PROCEDURA RECANTE LE MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEI CERTIFICATI VERDI AI SENSI DEL Decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127

Il Presidente nella sua qualità di Datore di Lavoro, destinatario degli obblighi di cui all'art. 1 del D. L. 127/2021, recante disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi CoViD-19 in ambito lavorativo pubblico - al fine di garantire la puntuale verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di certificazioni verdi CoViD..19 da parte dei lavoratori e degli altri soggetti obbligati, attraverso la definizione delle modalità operative per l'organizzazione del controllo delle certificazioni verdi Covid-19, così dispone:

SOGGETTI E MODALITA DEI CONTROLLI

E' fatto divieto di accesso ai luoghi di lavoro ai lavoratori/componenti dei diversi organismi del COA sprovvisti di certificazione verde.

All'ingresso della segreteria del COA, i soggetti incaricati delle verifiche del rispetto degli obblighi dovranno chiedere a ciascun soggetto obbligato l'esibizione della certificazione "Green Pass" al fine di verificarne la validità e, se necessario, a detti soggetti è richiesto di dimostrare la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

La verifica dovrà essere svolta prioritariamente, ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro con sistematicità o a campione - in tal caso all'interno degli Uffici- nei confronti dei seguenti soggetti:

- personale dipendente anche a tempo determinato;



- consiglieri e membri dei diversi organismi facenti capo al COA
- soggetti che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'amministrazione anche sulla base di contratti esterni (in tale ipotesi il controllo sul rispetto delle vigenti prescrizioni è effettuato anche dai rispettivi datori di lavoro).

Il processo di verifica delle Certificazioni Verdi avverrà mediante l'utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile, munito di connessione alla rete internet, reso disponibile dal datore di lavoro e fornito all'incaricato che presidia la segreteria.

Da un punto di vista operativo, la segreteria sistematicamente, provvede secondo il seguente schema procedurale.

La certificazione è richiesta dall'incaricato alla verifica (verificatore) ai predetti soggetti che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.

L' App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita del lavoratore intestatario della stessa.

L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 operata mediante la lettura del QR-code, utilizzando l'applicazione VerificaC19, consente unicamente di controllare autenticità, la validità e l'integrità della certificazione;

Non è consentito assumere o conservare alcuna informazione oltre a quanto sopra riportato;

Non è consentito fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;



Non è consentito cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono incaricati al controllo della certificazione verde Covid-19.

ESITO DEL CONTROLLO

All'esito del controllo giornaliero effettuato all'accesso presso i locali del COA, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni, secondo l'art. 1 comma 8, non consentiranno l'accesso agli stessi.

Il lavoratore che comunichi di non avere il passaporto verde o comunque di non poterlo esibire nel momento del controllo prima dell'accesso al luogo di lavoro è invitato ad allontanarsi e, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del D. Lgs 127/2021: '*(...) è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati*'.

SANZIONI

Qualora un lavoratore, in spregio alle vigenti disposizioni per la prevenzione dei contagi da CoViD-19, acceda ai luoghi di lavoro sprovvisto di certificazione valida è intimato a lasciare immediatamente il posto di lavoro, risultando pertanto assente ingiustificato ed è punito con la sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo l'ordinamento di appartenenza (Cfr. disposizioni di cui all'Art. 1, commi 7 e 8). Il personale preposto al controllo comunica alla Dirigenza dell'Ufficio cui appartiene il lavoratore medesimo l'autore della violazione del divieto ai fini della trasmissione degli atti al Prefetto.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude la responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde COVID - 19 o di utilizzo della certificazione altrui.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le attività di verifica del Green Pass o della Certificazione di esenzione comportano un trattamento di dati personali, che deve svolgersi ai sensi della normativa privacy e secondo le modalità di cui al



DPCM 17 giugno 2021. Come evidenziato dal Garante privacy, il trattamento funzionale alla verifica del Green Pass non necessita di alcuna autorizzazione da parte della stessa Autorità; inoltre, se condotto conformemente alla disciplina su richiamata e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali (e in primo luogo del principio di minimizzazione) *non può [...] comportare l'integrazione degli estremi di alcun illecito, né tantomeno l'irrogazione delle sanzioni da parte del Garante.*

In ogni caso il COA si impegna ad informare tramite apposita informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del GDPR tutti i soggetti che saranno destinatari della richiesta di esibizione del Green Pass o Certificato di esenzione (Allegato 1).

Oristano 14 ottobre 2021

Il Presidente

Avv. Antonello Spada

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PROCEDURA:

- INFORMATIVA PRIVACY
- MODULO SEGNALAZIONE
- FAC SIMILE NOMINA DELEGATO ALLA VERIFICA